

ADR

L'ADR è l'accordo internazionale per il **trasporto di merci pericolose su strada**, a cui hanno aderito oltre 40 Paesi, al fine di facilitare e uniformare le procedure di trasporto sul suolo nazionale ed internazionale

Adottato come normativa nazionale con il D.M. 4 settembre 1996 l'ADR viene aggiornato al progresso tecnico con cadenza biennale: **dal 1° gennaio di ogni anno dispari (ad es. 2009) è in vigore la nuova revisione ADR** che, in forma transitoria fino al 30 giugno (lasciando facoltà al soggetto coinvolto scegliere se rispettare la revisione precedente o quella nuova), **entra in vigore** in forma definitiva **dal 1° luglio** dello stesso anno.

La normativa ADR prevede che ogni trasporto su strada di merci pericolose, salvo alcuni casi di esenzione, sia accompagnato da una specifica documentazione (come dettagliato nel capitolo 8.1.2 dell'ADR). A bordo dell'unità di trasporto, oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti e norme nazionali (come il documento di identificazione con foto per ogni membro dell'equipaggio previsto da 1.10.1.4), ci dovranno essere:

- i documenti di trasporto (come previsto al paragrafo 5.4.1) per ogni merce pericolosa trasportata
- le istruzioni scritte (come previste al paragrafo 5.4.3 e 8.1.2.3) necessarie a definire il tipo di intervento da attuare nell'immediato subito dopo un accadimento incidentale (le cosiddette "trem cards" recentemente standardizzate per ogni merce pericolosa- **vedi allegato**);

Nel caso in cui l'ADR lo preveda, in casi specifici **dovranno trovarsi a bordo dell'unità di trasporto anche:**

- il certificato di approvazione rilasciato dall'autorità competente (come previste al paragrafo 9.1.3 - modello DTT306 detto "barrato rosa");
- il certificato di formazione professionale del conducente in corso di validità e conforme al tipo di trasporto in essere (come previsto al paragrafo 5.4.3);
- una copia dell'approvazione dell'autorità competente (come prevista al paragrafo 5.4.1.2.1 lettere c) e d) e al 5.4.1.2.3.3 nel caso di trasporto di esplosivi, materie autoreattive e perossidi organici).

È ammesso l'utilizzo di tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio dati informatizzati (EDI), solo a condizione che modalità di conservazione, scrittura, trattamento siano soddisfacenti a tutti i criteri in materia legale, probatoria e di disponibilità durante il trasporto già rispettati dalla documentazione cartacea.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Il documento di trasporto non è previsto nei casi di esenzione per natura di trasporto (paragrafo 1.1.3.1) e in quelli relativi alle esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti (come previsto al paragrafo 1.1.3.5.)

I dati minimi (come previsto alla parte 5.4.) che devono essere contenuti nel documento di trasporto in forma ben leggibile sono:

- il numero di identificazione ONU della merce, preceduto dalle lettere "UN";
- la designazione ufficiale di trasporto completata, nel caso di rubriche generiche n.a.s. (non altrimenti specificate), con l'indicazione tra parentesi del nome tecnico, ovvero il nome chimico o altro legalmente riconosciuto, della sostanza contenuta e responsabile di quella classificazione;
- l'indicazione della classe¹ di rischio principale con eventuale indicazione del rischio sussidiario tra parentesi (come previsto dalla colonna 5 della Tabella Capitolo 3.2 o da disposizioni speciali riportate in colonna 6);

¹ per le materie e oggetti esplosivi della classe 1 dovrà comparire anche il codice di classificazione riportato nella colonna 3b della Tabella A del Capitolo 3.2 - ad esempio per alcuni fuochi pirotecnici 1.4S;

- il gruppo di imballaggio (livello di rischio) della merce pericolosa oggetto del trasporto, che può essere preceduto dalle lettere PG (packing group) o GI (gruppo di imballaggio), ove applicabile;
- il numero dei colli e la loro descrizione², ove applicabile;
- la quantità totale³ di ogni merce pericolosa caratterizzata da diverso numero ONU di designazione di trasporto o diverso gruppo di imballaggio;
- il nome e l'indirizzo dell'impresa che spedisce merci per conto proprio o di terzi in virtù di un regolare contratto di trasporto;
- il nome e l'indirizzo dei destinatari;⁴
- una dichiarazione, se richiesta da accordi particolari o multilaterali;
- il codice di restrizione in gallerie in lettere maiuscole tra parentesi (non necessario se si è certi che il trasporto non passerà per una galleria alla quale si applicano le restrizioni particolari);

Esempio: " UN 1993 liquido infiammabile n.a.s. (etanolo, isobutanolo), 3, PG III (D/E) ".

N.B. - il documento di trasporto può essere quello richiesto da altri regolamenti in vigore per un'altra modalità di trasporto (come previsto al paragrafo 5.4.1.4)

- le informazioni sopra riportate, previste dal documento di trasporto, potranno o dovranno essere integrate con quelle previste da altri documenti (come ad esempio il CMR, il formulario di identificazione del rifiuto o nel caso di trasporto intermodale, o di imballaggi vuoti o di mezzi vuoti non ripuliti che hanno trasportato merci pericolose sfuse come previsto ai paragrafi 5.4.1.1 e 5.4.1.2.);
- spesso, nel caso del trasporto di **rifiuti pericolosi**, si utilizza il solo formulario di identificazione del rifiuto, integrato nel campo "annotazioni" dalle diciture sopra indicate precedute dalla parola "RIFIUTO"; ad esempio "RIFIUTO, UN 1760 liquido corrosivo n.a.s. (acido solforico), 8, PG II (E) " con l'eventuale aggiunta della dicitura "Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 " nel caso in cui la materia da trasportare è un rifiuto la cui composizione non è esattamente nota e la cui assegnazione a una rubrica e relativo gruppo di imballaggio sia fatta sulla base dei dati tecnici⁵, di sicurezza e di legislazione vigente, in possesso dello speditore.
- i rifiuti che non sono contemplati dall'ADR, ma rientrano nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, possono essere trasportati con numeri ONU 3077 e 3082.

Alcuni Casi particolari

- se viene effettuata una spedizione di merci pericolose in quantità esente parzialmente (come previsto ai paragrafi 1.1.3.6, 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4), anche se opportuno, non è più obbligatorio apporre sul documento di trasporto la dicitura "Quantità non superiori ai limiti prescritti al 1.1.3.6 ",

² non sono sufficienti i codici di imballaggio stabiliti dall'ONU (come "1A" per una fusto metallico, bensì "fusto metallico 1A")

³ espressa a scelta in volume, massa lorda o netta (se in esenzione parziale 1.1.3.6 va indicata la quantità totale di merci pericolose di ogni categoria di trasporto come previsto da 1.1.3.6.3) nel caso di attrezzature, macchinari, dispositivi o equipaggiamenti che contengono merci pericolose e non rientranti nella casistica di esenzione prevista all'1.1.3.1 b) dell'accordo, si indica la quantità totale di merce pericolosa contenuta all'interno, in chilogrammi o in litri secondo il caso

⁴ in caso di destinatari multipli che non possono essere identificati all'inizio del trasporto, può essere indicato il termine "Consegna-Vendita ";

⁵ ad esempio: certificati di analisi conformi alla decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000

- nel caso di trasporto di imballaggi vuoti non ripuliti sul documento di trasporto al posto di "imballaggio vuoto". Se ad esempio aveva contenuto merce di classe 9 dovrà essere indicato "imballaggio vuoto, 9" (come previsto al paragrafo 1.1.3.6.3)
- per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, diversi dagli imballaggi, contenenti residui di merci pericolose⁶ le diciture già previste dal ddt sono precedute dall'indicazione del tipo di veicolo (ad esempio " VEICOLO-CISTERNA VUOTO") seguita dalla indicazione " ULTIMA MERCE CARICATA UN..... ". (come previsto ai paragrafi 5.4.1.1.6.2.2 e 5.4.1.1.6.2.3) o, alternativamente, si possono utilizzare i documenti di trasporto preparati per il trasporto dei mezzi di contenimento pieni eliminando l'indicazione della quantità e sostituendola con la dicitura " RITORNO A VUOTO, NON RIPULITO ".

BORSA ADR

Il contenuto dell'equipaggiamento di base obbligatorio a bordo del mezzo (secondo ADR 2009):

1. per ogni veicolo, a bordo, dovranno trovarsi:

- un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote,
- due segnali di avvertimento autoportanti,
- liquido per la pulizia degli occhi (non richiesto per le classi 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3),

2. per ogni membro dell'equipaggio:

- un indumento fluorescente ad alta visibilità (conforme alla norma EN 471),
- una lampada portatile conforme alla disposizione 8.3.4,
- un paio di guanti protettivi,
- una protezione per gli occhi,

3. inoltre sono previsti numerosi equipaggiamenti supplementari a seconda delle classi di pericolo trasportate:

- una maschera di evacuazione di emergenza (per esempio con filtro combinato gas/polveri del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2 simile a quella descritta nella norma EN 141) per ogni membro dell'equipaggio del veicolo deve essere a bordo del veicolo per i numeri delle etichette di pericolo 2.3 o 6.1,
- un badile (richiesto solo per i numeri di etichetta di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9),
- un copritombino (richiesto solo per i numeri di etichetta di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9),
- un contenitore di plastica per la raccolta (richiesto solo per i numeri di etichetta di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9).

⁶ diverse da quelle della classe 7, compresi i recipienti per gas, vuoti, non ripuliti, di capacità superiore a 1000 litri,